

L'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CHE IMPIEGHI UN DIPENDENTE IN UN DOPPIO TURNO DI LAVORO, IN VIOLAZIONE DI UN'ORDINANZA DEL QUESTORE, DEVE RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE PER EFFETTO DI UNA RAPINA – In applicazione dell'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8230 del 23 maggio 2003 Pres. Trezza, Rel. Cuoco).

Gennaro C., dipendente della S.p.A. Mondialpol Milano con mansioni di guardia giurata, era a bordo di un furgone portavalori quando l'automezzo è stato oggetto di una rapina a mano armata. Per le lesioni subite in questa occasione egli ha riportato un'invalità temporanea di 3 anni e 5 mesi ed una permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 60 %. Gennaro C. ha chiesto al Pretore di Milano, giudice del lavoro, di condannare la Mondialpol al risarcimento del danno sostenendo che al momento della rapina egli era in servizio da circa dodici ore, avendolo l'azienda impiegato in un doppio turno di lavoro, in violazione di specifiche disposizioni impartite dal Questore di Milano agli istituti di vigilanza privata al fine di evitare sovraccarichi di lavoro e conseguenti inefficienze del servizio. Il Pretore ha rigettato la domanda in quanto non ha ravvisato un nesso causale fra violazione del divieto di doppio turno stabilito dal Questore e il danno riportato dal lavoratore nella rapina. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Milano, che ha rilevato che il danno avrebbe potuto verificarsi anche se la rapina fosse avvenuta durante il primo turno di lavoro. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 2087 cod. civ. che prescrive al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute del dipendente. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8230 del 23 maggio 2003 Pres. Trezza, Rel. Cuoco) ha accolto il ricorso.

La Corte ha rilevato che il Questore, autorità di pubblica sicurezza (che “veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini ed alla loro incolumità”: art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773), “ha la direzione ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica” (art. 14 della legge 1° aprile 1981 n. 121). E' nel quadro di questa generale funzione – ha osservato la Corte – che si colloca anche il potere che il Questore esercita sulle guardie giurate, le quali, pur prestando servizio alle dipendenze di istituti di vigilanza privata e “fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono poste, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del Questore, che ne vigila pure l'ordinamento” (art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144). Poiché la funzione del Questore non attiene direttamente al rapporto di impiego – ha affermato la Corte – l'ordinanza, con cui egli interviene sull'orario e sui turni della guardia giurata, non ha la funzione di regolare l'interno assetto di questo rapporto, bensì l'efficienza ed il buon andamento del servizio ai fini della tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei cittadini (comprensiva della stessa guardia). La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano, ed ha rinviato la causa, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Brescia stabilendo, per il giudice di rinvio, il seguente principio di diritto: “*Nello spazio dell'art. 2087 cod. civ. rientra anche l'obbligo, da parte del datore di lavoro di guardie giurate, di osservare le disposizioni del Questore (alla cui dipendenza, per quanto riguarda il servizio, le guardie sono poste, come prevede l'art. 1 del R.D.L. 12 novembre 1936 n. 2144), le quali, attenendo all'efficienza ed al buon andamento del servizio cui la guardia giurata è adibita, siano idonee ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che un servizio non pienamente efficiente può determinare. E, poiché il dolo o la colpa di terzi (e la colpa dello stesso lavoratore) non sono idonei ad escludere la concorrente responsabilità del datore, che un servizio non pienamente efficiente può determinare. E, poiché il dolo o la colpa di terzi (e la colpa dello stesso lavoratore) non sono idonei ad escludere la concorrente responsabilità del datore, questi ha l'obbligo di adottare tutte le misure attinenti all'efficienza ed al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o limitare anche il danno del lavoratore, che il servizio non pienamente efficiente possa contribuire a determinare*”.